



Luglio 2018

Decreto federale concernente le vie ciclabili

Scheda informativa 1: Elementi fondamentali del progetto

Si parte dall'Iniziativa per la bici	1
Controprogetto diretto di Consiglio federale e Parlamento	1
Ripercussioni finanziarie	2
Analogia con sentieri e percorsi pedonali	2
Articolo costituzionale: prima e dopo.....	3

Si parte dall'Iniziativa per la bici

A marzo 2015 un comitato costituito da rappresentanti di diversi partiti e di organizzazioni dei settori dei trasporti, della sanità, dell'ambiente e dello sport lanciava la cosiddetta Iniziativa per la bici, presentata a marzo 2016 in Cancelleria federale. L'iniziativa nasceva con l'idea di integrare l'articolo 88 della Costituzione, dedicato alla promozione di sentieri e percorsi pedonali, con disposizioni sui percorsi ciclistici: Cantoni e Comuni avrebbero dovuto progettare, creare e gestire una rete ciclabile sicura e competitiva, mentre la Confederazione avrebbe dovuto fornire sostegno tecnico-finanziario e svolgere attività di coordinamento. Questo avrebbe quindi comportato per lo Stato l'*obbligo* di promozione, che si sarebbe sostanziato nella creazione delle necessarie condizioni giuridiche a livello federale, alla stregua di quanto già avviene per sentieri e percorsi pedonali, oltre che nel sostegno e nel cofinanziamento di campagne di comunicazione a favore della mobilità lenta.

Controprogetto diretto di Consiglio federale e Parlamento

Consiglio federale e Parlamento eccepivano l'eccessiva ingerenza dell'iniziativa nella sovranità dei Cantoni e la volontà di imporre alla Confederazione compiti promozionali. Si dicevano peraltro disposti a formulare un controprogetto diretto che attribuisse alla Confederazione la *facoltà* di sostenere le vie ciclabili equiparandole giuridicamente ai sentieri e ai percorsi pedonali: si trattava dunque di modificare l'articolo costituzionale risalente al 1979. Alla Confederazione sarebbe spettato il compito di emanare principi in materia di reti ciclabili e la *facoltà* di sostenere e coordinare i provvedimenti di Cantoni e soggetti terzi a favore di tali reti, come pure di informare sulle medesime. Davanti al decreto federale concernente le vie ciclabili, il comitato promotore ha quindi ritirato l'iniziativa.

Il decreto, emanato dal Parlamento, prevede che pianificazione, realizzazione e manutenzione delle vie ciclabili restino di competenza di Cantoni e Comuni; la Confederazione interverrà unicamente a titolo sussidiario. Se sarà approvato, il Parlamento ne definirà gli elementi attuativi in una legge. Alla Confederazione saranno verosimilmente affidati gli stessi compiti che svolge ora in relazione ai sentieri e ai percorsi pedonali, ad esempio l'elaborazione di studi a livello nazionale (dati, statistiche), standard di qualità e sicurezza oppure geodati per mappe e app.

Strumenti di attuazione:

- manuali e guide pratiche recanti raccomandazioni su come rendere sicure e più competitive le reti ciclabili, nonché le necessarie infrastrutture (ad esempio per la separazione dei flussi di traffico)
- progetti di ricerca e sperimentali per acquisire le conoscenze mancanti
- elaborazione e approntamento di applicazioni basate su geodati per la progettazione e l'amministrazione di diverse reti di percorsi
- sostegno a organizzazioni private per ottemperare ai compiti nei settori dell'informazione, della formazione o del monitoraggio

La modifica proposta con il decreto federale è tesa a valorizzare l'impegno della Confederazione per la sicurezza stradale. La mobilità ciclistica è l'unico ambito nel quale negli ultimi anni il numero di morti e feriti per incidente è aumentato anziché diminuire. Ciò è imputabile, tra l'altro, al boom delle biciclette elettriche e alla maggiore velocità che queste consentono di raggiungere. La sicurezza può aumentare con la separazione delle correnti di traffico, ad esempio mediante corsie ciclabili debitamente contrassegnate o piste ciclabili protette da barriere spartitraffico.

Ripercussioni finanziarie

Contrariamente all'iniziativa, il decreto federale concernente le vie ciclabili prevede per la **Confederazione** oneri supplementari del tutto marginali e non dà adito a nuove sovvenzioni. La valorizzazione della mobilità ciclistica e gli interventi connessi dovrebbero comportare un incremento delle spese del personale federale pari a circa 1,5 posti di lavoro e costi aggiuntivi di circa 1,8 milioni di franchi all'anno, che potranno essere coperti con le risorse dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Anche per **Cantoni e Comuni** non vi sono grandi cambiamenti a livello finanziario. Già oggi 23 Cantoni su 26 dispongono di una sezione specializzata per il traffico ciclistico, la maggior parte delle quali presidiate da un addetto con grado di occupazione inferiore al 100 per cento.



Analogia con sentieri e percorsi pedonali

Nel 1979 Popolo e Cantoni hanno voluto sancire nella Costituzione le disposizioni in materia di sentieri e percorsi pedonali, in base alle quali la Confederazione sostiene Cantoni e Comuni nella progettazione e nella gestione delle relative reti. Le risorse impiegate corrispondono complessivamente a 2,5 posti di lavoro a tempo pieno ovvero a 1,8 milioni di franchi e sono rimaste invariate da 20 anni. L'ancoraggio costituzionale ha valorizzato e conferito maggiore peso alla tematica e agli aspetti connessi, tanto che ormai ogni Cantone dispone di tecnici dedicati.

In collaborazione con le associazioni «Sentieri Svizzeri» e «Mobilità pedonale Svizzera» e la Fondazione SvizzeraMobile, la Confederazione sostiene Cantoni e Comuni con analisi, strumenti di pianificazione, sviluppo di standard qualitativi e di sicurezza, offerte di consulenza, formazione e perfezionamento. Percorsi e spazi sicuri, adatti alla pedonalità, consolidano la qualità di vita e insediativa di città e Comuni. Gode di altrettanto grande apprezzamento la rete di sentieri pedonali accuratamente mantenuta e dotata di segnaletica uniforme.

Articolo costituzionale: prima e dopo

L'obiettivo del decreto federale è quello di integrare l'attuale articolo 88 della Costituzione con disposizioni relative alle vie ciclabili. La tabella che segue evidenzia le modifiche sottolineando le novità.

Articolo costituzionale attuale	Articolo costituzionale modificato*
	
<p>Art. 88 Cost. Sentieri e percorsi pedonali</p>	<p>Art. 88 Cost. Sentieri, percorsi pedonali e <u>vie ciclabili</u></p>
<p>¹ La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali.</p>	<p>¹ La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e <u>vie ciclabili</u>.</p>
<p>² Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni per la realizzazione e la manutenzione di queste reti.</p>	<p>² Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni <u>e di terzi</u> per la realizzazione e la manutenzione di tali reti, <u>nonché per informare sulle medesime. In tale contesto rispetta le competenze dei Cantoni.</u></p>
<p>³ Nell'adempimento dei suoi compiti, considera le reti dei sentieri e percorsi pedonali e <u>sostituisce i percorsi e sentieri che deve sopprimere.</u></p>	<p>³ Nell'adempimento dei suoi compiti, <u>prende in considerazione tali reti. Sostituisce i sentieri, i percorsi pedonali o le vie ciclabili che deve sopprimere.</u></p>

*secondo il decreto federale concernente le vie ciclabili